

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3038

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro delle comunicazioni

(GASPARRI)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2004

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	12
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)	»	13
Disegno di legge	»	14
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola si propone di fornire un quadro organico per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e scientifico già in atto tra i due Paesi.

Infatti i rapporti tra Italia e Angola sono stati assai intensi fin dall'indipendenza del Paese, e sempre caratterizzati da una spiccata solidarietà da parte italiana fin dal periodo della lotta per la decolonizzazione. L'Angola, dopo una situazione di quasi costante guerra civile, che l'ha devastata per ben 25 anni, è entrata in una fase nuova scaturita dalla firma nel 2002 del Memorandum d'intesa tra le forze armate angolane e le forze militari dell'*Uniao Nacional Independencia Total Angola* (UNITA), che ha lasciato intravedere l'irreversibilità del processo di pace, pur attraverso un difficile percorso verso una vera pacificazione nazionale.

Il 26 agosto 2002 si riuniva la Commissione congiunta incaricata di definire le questioni ancora pendenti del Protocollo di Lusaka del 1994 e composta dal Governo, dall'UNITA, dalle Nazioni Unite e dalla Troika di osservatori (Portogallo, Russia e Stati Uniti).

Alla luce di tali sviluppi, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha deciso nel dicembre 2002 di rimuovere il regime delle sanzioni imposte all'UNITA nel 1993, decisione che ha portato la stessa Presidenza dell'Unione europea (UE) a presentare un progetto di «Posizione Comune», approvato nel gennaio 2003, per abolire il corrispondente regime di sanzioni UE.

In questa prospettiva si è arrivati alla firma, nel marzo 2002, di un Accordo per

il sostegno istituzionale della pubblica amministrazione angolana, finanziato con circa tre milioni di euro e la cui esecuzione è stata affidata all'*United Nations - Department of Economic and Social Affairs* (UN-DESA); è stata convocata nello stesso anno a Roma una riunione bilaterale di verifica del programma di cooperazione e si è inoltre concluso positivamente il negoziato per l'entrata in vigore dell'Accordo sulla protezione degli investimenti con lo Stato italiano, firmato a Roma nel 1997, che consente di poter contare su un valido strumento operativo per incrementare la nostra presenza economico-commerciale in Angola.

In mancanza di un Istituto italiano di cultura, la nostra rappresentanza diplomatica a Luanda programma e realizza direttamente una serie di attività culturali, comprendenti corsi di lingua italiana in collaborazione con l'Università di Luanda «Agostino Neto» (livello iniziale ed avanzato), conferenze, rassegne cinematografiche e manifestazioni musicali e teatrali. Negli ultimi anni si è assistito ad un significativo rilancio delle relazioni culturali tra i due Paesi, e le attività programmate dall'Ambasciata hanno finora registrato un incoraggiante successo presso la società civile locale.

L'Accordo di cooperazione culturale tra l'Italia e l'Angola individua i principi ed i settori nel cui ambito dovrà essere attuata la collaborazione artistica, culturale, dell'educazione e dello sport, citando quali prioritari: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti, le agevolazioni e le concessioni di borse di studio, nonché le iniziative per lo sviluppo della cooperazione tra istituzioni, organizzazioni e persone nei rispettivi Paesi.

Negli articoli 1 e 2, dopo il preambolo, si esplicita la volontà delle due Parti di incoraggiare la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico e di migliorare la conoscenza del retaggio culturale dei due Paesi;

l'articolo 3 propone di favorire i contatti e la cooperazione tra istituzioni accademiche attraverso lo scambio di docenti e ricercatori e ricerche congiunte;

l'articolo 4 prevede l'istituzione di cattedre e lettori al fine di favorire l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università e in altri Istituti di istruzione superiore;

l'articolo 5 prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, da attuare attraverso lo scambio di materiale, di banche dati, di esperti;

l'articolo 6 consente la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento per l'attuazione dei programmi derivanti dal presente Accordo;

l'articolo 7 consente alle due Parti, sulla base della reciprocità, di poter creare proprie istituzioni culturali e scolastiche;

l'articolo 8 prevede la collaborazione nel campo dell'istruzione attraverso lo scambio di esperti e di informazioni didattiche;

con l'articolo 9 le due Parti si impegnano ad offrire, su base di reciprocità, borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante la programmazione prevista nell'articolo 21;

gli articoli 10, 11 e 12 impegnano le due Parti contraenti alla collaborazione reciproca in vari settori culturali, in particolare nel settore editoriale, nei settori della musica, danza, arti visive, teatro e cinema e radiotelevisivo;

l'articolo 13 impegna le competenti amministrazioni delle due Parti a collaborare reciprocamente al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi au-

diovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore;

l'articolo 14 prevede anche una collaborazione nei settori dello sport e della gioventù;

l'articolo 15 impegna le due Parti ad incoraggiare lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose;

l'articolo 16 riguarda la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della salvaguardia dell'ambiente, che si concretizza attraverso visite di esperti dei due Paesi, scambio di informazioni e documentazione, organizzazione di seminari, conferenze e mostre, studi e progetti di ricerca comuni ed ogni altra attività concordata dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo;

l'articolo 17, al fine di avviare la cooperazione scientifica e tecnologica, consente alle due Parti la stipula di specifici accordi ed intese tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali;

l'articolo 18 intende favorire la collaborazione delle due Parti anche nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, della valorizzazione, conservazione e recupero del patrimonio culturale, anche a fini turistici, ed impegna le Parti contraenti a permettere nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi nei suddetti settori;

l'articolo 19 impegna le Parti a facilitare nel proprio territorio, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo;

l'articolo 20 individua un ulteriore settore che vede le due Parti impegnate nella reciproca collaborazione: la protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi attraverso la collaborazione fra le rispettive istitu-

zioni governative e società di gestione; tale materia viene ulteriormente sviluppata e approfondita nell'Allegato all'Accordo;

L'articolo 21 prevede l'istituzione di una Commissione mista ai fini dell'attuazione dell'Accordo, da convocare periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, ed alternativamente a Roma ed a Luanda al fine di discutere i programmi esecutivi pluriennali;

L'articolo 22 vincola le Parti a non divulgare ad uno Stato terzo nessun documento o informazione senza previo accordo dell'altra Parte;

L'articolo 23 stabilisce che ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo verrà risolta amichevolmente con negoziati attraverso i canali diplomatici;

L'articolo 24 stabilisce che l'Atto internazionale potrà essere modificato in qualsiasi momento, con reciproco consenso, per via diplomatica e dispone che le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo;

L'articolo 25 stabilisce che il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si informeranno per iscritto attraverso i canali diplomatici sull'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'approvazione dell'Accordo.

Le Parti Contraenti hanno infine convenuto di corredare l'Accordo in parola con un Allegato che ne integra e sviluppa determinati aspetti: in particolare l'articolo 20 riguardante la tutela e la protezione della proprietà intellettuale.

Nell'Allegato le Parti si impegnano a notificare tempestivamente ogni invenzione, modello industriale, disegno, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto d'autore, nell'ambito dell'Accordo quadro; inoltre le Parti definiscono il campo di applicazione (paragrafo 1) delle disposizioni sulla proprietà intellettuale e la ripartizione dei diritti (paragrafo 2) che ne risultano.

Nella redazione dell'Allegato le Parti contraenti hanno convenuto di attribuire alla «proprietà intellettuale» il significato indicato nell'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 e ratificata ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 424; sono inoltre inclusi i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli Aspetti di proprietà intellettuale connessi al commercio (ADPIC).

Il paragrafo 3 dell'Allegato definisce le «informazioni confidenziali di lavoro» e impegna le Parti alla loro tutela in conformità con le leggi, regolamenti e prassi amministrative vigenti.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e l'Angola comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Articoli 3, 5, 16, 17 e 18:

Allo scopo di migliorare la collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dei musei e del restauro, viene previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

N. 4 docenti o ricercatori per 10 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 x 10 giorni x 3 persone)	euro	2.790
---	------	-------

N. 1 esperto nel settore dei musei per 7 giorni:

spesa per vitto e alloggio (euro 93 x 7 giorni x 1 persona)	euro	651 (MBAC)
--	------	------------

N. 1 esperto nel settore del restauro musei per 7 giorni:

spesa per vitto e alloggio (euro 93 x 10 giorni x 1 persona)	euro	930
---	------	-----

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica di docenti, ricercatori ed esperti, (articoli 3, 5, 7, 17 e 18) si prevede che l'Italia possa inviare in Angola n. 15 unità: tredici docenti o ricercatori, un esperto nel settore dei musei ed un esperto nel settore del restauro. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificabili:

spese di viaggio:

biglietto aereo andata - ritorno Roma-Lunada (euro 1.900 x 15 persone)	euro	28.500
---	------	--------

Totale onere (articoli 3, 5, 16, 17 e 18)	euro	32.871
---	------	--------

Di detto onere, l'importo di euro 2.551 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da assegnare alla Direzione generale dei musei.

Peraltro, l'importo di euro 5.700 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 4:

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana, si prevede la costituzione di una cattedra in Angola, l'assunzione di un docente angolano in Italia l'apporto di contributi per corsi di formazione per i docenti angolani, nonché l'acquisto di libri e materiale audiovisivo. I relativi oneri sono così suddivisi:

(euro 20.000 x 1 cattedra x 1 anno)	euro	20.000
(euro 7.750 x 1 docente x 1 anno)	euro	7.750
contributo per corsi di formazione per docenti angolani	euro	5.000
acquisto di libri e materiale audiovisivo	euro	5.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 4)	euro	37.750
		<hr/> <hr/>

Articolo 8:

Allo scopo di favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, viene prevista la seguente spesa: invio in Angola di tre funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 giorni; sulla base del calcolo indicato all'articolo 21, il relativo onere è così suddiviso:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	euro	1.935
diaria giornaliera (euro 152 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	euro	2.280

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata - ritorno Roma-Luanda (euro 3.500 x 3 persone = euro 10.500 + euro 525 quale maggiorazione del 5 per cento)	euro	11.025
		<hr/>

Totale onere (articolo 8)	euro	15.240
		<hr/> <hr/>

Detta spesa è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 9:

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti angolani, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 16 borse di studio, ciascuna per euro 774,68; la relativa spesa è così quantificabile:

borse di studio (euro 774,68 x 1 persona x 16 borse)	euro	12.394,88
spese di assicurazione (euro 25,82 x 16 borse)	euro	413,12
		<hr/>
Totale onere (articolo 9)	euro	12.808
		<hr/> <hr/>

Articolo 10:

Al fine di promuovere la collaborazione nel settore editoriale e per favorire le traduzioni e le pubblicazioni dei libri italiani, viene prevista una spesa quantificata in euro 5.000.

Totale onere (articolo 10)	euro	5.000
----------------------------	------	-------

Articolo 11:

Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori del teatro, del cinema, della musica e della danza, e per la organizzazione di apposite mostre e rassegne, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:

iniziative nel settore del teatro, del cinema, della musica e della danza	euro	10.000
mostre nei settori artistici	euro	10.000
rassegne	euro	5.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 11)	euro	25.000
		<hr/> <hr/>

Articoli 16 e 17:

Allo scopo di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per gli studenti e ricercatori angolani che partecipano ai soggiorni scientifici e tecnologici in Italia.

La relativa spesa è così quantificabile:

indennità per soggiorni di lunga durata (euro 1.300 x 1 mese x 10 persone)	euro	13.000
indennità per soggiorni di breve durata (euro 93 x 10 giorni x 10 persone)	euro	9.300
indennità per soggiorni di breve durata (euro 155 x 20 giorni x 20 persone)	euro	3.100

Viene altresì previsto un contributo per sostenere le attività di ricerca congiunta, nonché l'organizzazione di seminari nei settori scientifici e tecnologici. La relativa spesa è quantificata in euro 30.000.

euro	30.000
------	--------

Allo scopo di favorire la collaborazione fra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di realizzare specifici progetti rivolti all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento nei settori scientifici. La relativa spesa viene quantificata in euro 70.000.

euro	70.000
------	--------

Totale onere (articoli 16 e 17)	euro	125.400
---------------------------------	------	---------

Di detto onere, l'importo di euro 70.000 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 18:

Al fine di favorire la collaborazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché della conservazione e restauro del patrimonio culturale, in Angola, si prevede l'apporto di un contributo da parte italiana.

La relativa spesa viene quantificata in euro 20.000.

Totale onere (articolo 18)	euro	20.000
----------------------------	------	--------

Articolo 21:

Per l'esame dei programmi operativi, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà alternativamente a Luanda ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio in missione di quattro funzionari (di cui due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per un periodo di cinque giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento

(euro 129 al giorno x 4 persone x 5 giorni)	euro	2.580
---	------	-------

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 113, cui si aggiungono euro 34, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 147 viene ridotto di euro 38, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 109 + euro 43 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = euro 152 x 4 persone x 5 giorni)	euro	3.040
--	------	-------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata - ritorno Roma-Luanda (euro 3.500 x 4 persone = euro 14.000 + euro 700 quale maggiorazione del 5 per cento)	euro	14.700
--	------	--------

Totale onere (articolo 21)	euro	20.320
----------------------------	------	--------

Di detto onere, l'importo di euro 10.160 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2004 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione dei sottoindicati Ministeri, è il seguente:

Ministero per i beni e le attività culturali	euro	2.551
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	euro	101.100

Il restante importo viene iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

	2004		2005		2006	
Articoli 3, 5, 16, 17, 18	euro	32.871	euro	32.871	euro	32.871
Articolo 4	euro	37.750	euro	37.750	euro	37.750
Articolo 8	euro	15.240	euro	15.240	euro	15.240
Articolo 9	euro	12.808	euro	12.808	euro	12.808
Articolo 10	euro	5.000	euro	5.000	euro	5.000
Articolo 11	euro	25.000	euro	25.000	euro	25.000
Articoli 16, 17	euro	125.400	euro	125.400	euro	125.400
Articolo 18	euro	20.000	euro	20.000	euro	20.000
Articolo 21	euro	20.320			euro	20.320
Totali	euro	294.389	euro	274.069	euro	294.389
In cifra tonda	euro	294.390	euro	274.070	euro	294.390

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, agli accordi tra le università, alla concessione delle borse di studio ed indennità mensili, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali, iniziative scientifiche e per lo sviluppo della lingua italiana, agli interventi nei settori scolastici, della formazione e della ricerca, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

a) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Il ricorso ad una legge si rende necessario perché l'Accordo in questione comporta oneri finanziari, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né vi sono problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta, oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno. Tuttavia, esso comporterà la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo quali, ad esempio, Protocolli esecutivi destinati a dare puntuale e completa attuazione alle disposizioni contenute nell'Accordo.

b) Elementi di drafting e linguaggio normativo.

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente tra Italia e Angola, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Le attività previste nell'Accordo (scambio di dottorati per l'insegnamento delle rispettive lingue e culture, di esperti bibliotecari, archivisti, museografi; di specialisti cinematografici, di docenti universitari e ricercatori, offerta di simposi, conferenze e seminari, e la concessione di borse di studio) rientrano tra quelle istituzionali del Ministero degli affari esteri, nonché degli altri Ministeri coinvolti (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali) e quindi non richiedono l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.

Le stesse iniziative non prevedono in linea di massima il coinvolgimento di enti privati con la sola eccezione dell'organizzazione e dell'allestimento di eventi artistici, che potrebbero essere affidati ad enti e associazioni private.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 294.390 per l'anno 2004, di euro 274.070 per l'anno 2005 e di euro 294.390 a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA.**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

DESIDEROSI di stabilire e rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i propri popoli e governi,

CONSIDERANDO che entrambi i paesi hanno un interesse comune nel progresso economico e che i rispettivi sforzi congiunti nell'interscambio reciproco della conoscenza tecnica scientifica e tecnologica contribuiranno nel conseguimento del loro sviluppo economico, tecnico, scientifico e culturale, tenendo in considerazione il principio della reciprocità di vantaggi e della non ingerenza negli affari interni d'ogni paese,

RICONOSCENDO che una tale cooperazione contribuirà allo stabilimento di rapporti privilegiati tra i due paesi nell'ambito della cooperazione in campo culturale, artistico e scientifico;

HANNO convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno, sulla base di reciprocità, per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

ARTICOLO 2

Le due Parti Contraenti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso il supporto delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.


AMBASCIATA D'ITALIA

BRANDB

VISTO: Per copia conforme

all'originale.

29 LUG. 2002
L'INCARICATO D'AFFARI A. 1



ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

ARTICOLO 7

Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

ARTICOLO 8

Le Parti Contraenti rafforzeranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

ARTICOLO 9

Le Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocità, borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi esecutivi di cui all'articolo 21 del presente Accordo.

ARTICOLO 10

Ciascuna delle due Parti Contraenti s'impegnerà ad incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 11

Le Parti Contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni artistico-culturali di rilievo.

ARTICOLO 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.



AA

ARTICOLO 13

Le Parti Contraenti s'impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

ARTICOLO 14

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

ARTICOLO 15

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose.

ARTICOLO 16

Le Parti Contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni e Organizzazioni scientifiche dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente. Detta cooperazione sarà attuata attraverso visite di esperti dei due Paesi, lo scambio di informazioni e documentazione, l'organizzazione congiunta di seminari, conferenze e mostre, la realizzazione di studi e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra attività concordata dalle Parti nell'ambito delle finalità del presente Accordo.

ARTICOLO 17

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti Contraenti favoriranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche pubblici dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 18

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, anche ai fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.



ARTICOLO 19

Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a facilitare nel proprio territorio l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 20

Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, attraverso la collaborazione fra le rispettive istituzioni governative e società di gestione come precisato nell'Allegato al presente Accordo.

ARTICOLO 21

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

ARTICOLO 22

Qualsiasi documento o informazione fornita da una Parte nell'ambito del presente Accordo non potrà essere divulgato ad uno Stato terzo senza previo accordo dell'altra Parte.

ARTICOLO 23

Le Parti Contraenti convengono di risolvere qualsiasi controversia tra di esse nell'ambito di quest'Accordo. Ogni controversia relativa all'interpretazione e applicazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte attraverso negoziati e canali diplomatici.

ARTICOLO 24

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 25

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente.




SP

Quif


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Luanda* il *16.7.2002* in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'ANGOLA





**ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN
MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.**

Con riferimento all'articolo 20 dell'Accordo, le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, disegno o modello industriale, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto d'autore, realizzati nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle seguenti disposizioni:

1. Campo di applicazione

- 1.1. Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti o i loro rappresentanti debitamente autorizzati non convengano altrimenti, fermo restando i principi previsti dall'Accordo stesso per quanto attiene alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, e dopo aver consultato la Commissione Mista.
- 1.2. Ai fini del presente Accordo, alla «proprietà intellettuale» si dà il significato indicato nell'articolo 2 della «Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale», firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Inoltre, si includono i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli Aspetti di Proprietà Intellettuale connessi al Commercio (ADPIC), l'Allegato IC dell'Accordo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994.
- 1.3. Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, la quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.
- 1.4. Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti o i rappresentanti da essi designati.



- 1.5. La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato. La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo stesso. Ognuna delle Parti per quanto di sua pertinenza sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi e diritti derivanti dall'Accordo.

2. Ripartizione dei diritti.

- 2.1 Ciascuna Parte ha diritto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, alla riproduzione ed alla pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di relazioni e di libri che costituiscano un risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.
- 2.2 I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1. del presente Allegato verranno ripartiti nel seguente modo:
- a) Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati i diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante.
- b) Se la proprietà intellettuale è stata creata in entrambe le Parti ed in seguito a ricerche congiunte dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano i diritti e proventi su tale proprietà intellettuale nel proprio Paese. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi viene stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attività congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come «ricerca congiunta» nei relativi accordi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo a). Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della legislazione nazionale del Paese ospitante.



c) Indipendentemente dalle disposizioni di cui alla lettera b) del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte ma non lo è dalle leggi dell'altra, il partecipante la cui legislazione preveda la tutela di questo tipo di proprietà intellettuale avrà il diritto di ottenere tutti i diritti e proventi. Inoltre, nel Paese partecipante a ricerche congiunte, in cui la legislazione nazionale non garantisca la tutela della proprietà intellettuale derivante da tali ricerche, le persone definite come inventori o autori di tale tipo di proprietà avranno diritto al trattamento nazionale previsto dalla Parte che garantisce la tutela di tale tipo di proprietà intellettuale, per quanto attiene a premi, benefici o altri vantaggi, compresi i proventi ai sensi di quanto stabilito alla lettera b).

3. Informazioni confidenziali di lavoro

Qualora un'informazione, indicata a tempo debito come «confidenziale di lavoro», venga fornita o creata nel quadro del presente Accordo, ciascuna delle Parti e dei partecipanti dovranno tutelare tale informazione in conformità con le leggi, regolamenti e prassi amministrative vigenti. L'informazione potrà essere identificata come «informazione confidenziale di lavoro» qualora:

- a) sia segreta, nel senso che nel suo complesso o nella configurazione ed assemblaggio preciso delle sue componenti non sia generalmente nota né di facile accesso per le persone introdotte nei settori in cui venga normalmente utilizzato il tipo di informazione in oggetto;
- b) la persona che ne abbia il possesso legale abbia adottato le misure adatte e ragionevoli al fine di mantenerla segreta;
- c) abbia un valore commerciale in quanto informazione segreta.



SS

Qu

